



Istituto
Comprensivo
Bastia 1

ALLEGATO AL P.T.O.F

LINEE GUIDA ESAME DI STATO

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Normativa di riferimento:

- L. 107/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- D. Lgs. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della L. 107/2015;
- DD.MM. 741/2017 che regola l'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e il 742/2017 che regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado;
- C.M. prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017;
- P.T.O.F. di Istituto aa.ss. 2016-2019.

Criteria per la non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e voto di ammissione

Non saranno ammessi all'Esame di Stato gli alunni che presenteranno le seguenti situazioni:

1. Non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. Essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 235/2007, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. Non aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi;
4. Tre gravi insufficienze (voto 4) nelle discipline: italiano, matematica, lingua straniera;
5. Quattro o più insufficienze, più o meno gravi (da 4 a 5) in qualsiasi disciplina;
6. Non sufficienza nel comportamento e due o più insufficienze gravi in qualsiasi disciplina (voto 4).

Nella consapevolezza che la valutazione non è solo sommativa, ma soprattutto formativa e che ogni singolo contesto ha le sue peculiarità, concorrono all'ammissione la situazione personale dell'alunno, il percorso e i processi attivati dalla scuola. In tal caso il Consiglio di Classe, valutata in maniera accurata la storia personale e il percorso di apprendimento dell'alunno, con particolare riguardo all'impegno e alla partecipazione dimostrate nel corso del triennio, potrà, con adeguata motivazione opportunamente verbalizzata e deliberata all'unanimità, ammettere l'alunno all'esame, derogando ai criteri sopra riportati.

Il Consiglio di Classe esprime il voto di ammissione sulla base del percorso scolastico triennale in base al seguente criterio:

-media dei voti riportati agli scrutini finali dei tre anni con arrotondamento matematico ottenuta con le seguenti modalità:

Senza insufficienze nei primi due anni

- medie delle medie dei primi due anni non arrotondate
- media tra la media reale della classe terza e la media scaturita dall'operazione precedente
- arrotondamento matematico del risultato

Con 1 insufficienza in ognuno dei primi anni

- medie delle medie dei primi due anni non arrotondate
- media tra la media reale della classe terza e la media scaturita dall'operazione precedente
- arrotondamento matematico del risultato

Con 2 o più insufficienze in ognuno dei due primi anni

- Per ogni anno scolastico con 2 o più insufficienze la media viene portata a 6.
- medie delle medie dei primi due anni non arrotondate
- media tra la media reale della classe terza e la media scaturita dall'operazione precedente
- arrotondamento matematico del risultato

Il Consiglio di classe potrà innalzare il voto di ammissione, qualora lo ritenga, se l'alunno presenta una media pari a 9 senza arrotondamento.

In caso di delibera di non ammissione il voto dell'insegnante di IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato e iscritto a verbale. Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative per gli alunni che se ne sono avvalsi.

Per gli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione, anche inferiore al sei, espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, opportunamente motivato.

Commissione d'Esame

Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del Consiglio di Classe (compresi i docenti di IRC e di attività alternativa). Non fanno parte della commissione i docenti che svolgono attività di potenziamento e di arricchimento dell'offerta formativa. Eventuali sostituzioni sono disposte dal Presidente tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico o un docente collaboratore del dirigente.

La commissione d'esame predispone le prove d'esame e i criteri per la correzione e la valutazione delle prove stesse. Per ogni prova scritta, la commissione sorteggia la traccia da proporre ai candidati.

La commissione individua gli eventuali strumenti che possono essere utilizzati durante le prove scritte, dandone preventiva comunicazione scritta ai candidati

Calendario delle operazioni d'esame

Il calendario delle operazioni d'esame (riunione preliminare, prove scritte anche in giorni non consecutivi, colloquio, eventuali prove suppletive) è definito dal Dirigente scolastico e comunicato al Collegio.

Prove d'Esame

L'Esame di Stato è costituito da tre prove scritte (ogni prova può avere una durata massima di 4 ore) e da un colloquio:

1. Prova scritta di **italiano** con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
 - a. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
 - b. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
 - c. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso

richieste di riformulazione.

La prova scritta di italiano mira ad accertare:

- Comprensione del testo
- Padronanza della lingua
- Capacità di espressione personale
- Corretto e appropriato uso della lingua
- Coerente e organica esposizione del pensiero.

Per la prova scritta di italiano, la commissione predispone tre terne di tracce.

2. Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche riferita alle due seguenti tipologie:
 - a. problemi articolati su una o più richieste;
 - b. quesiti a risposta aperta.

La prova può proporre più problemi e quesiti le cui soluzioni devono essere tra loro indipendenti.

La prova scritta di matematica mira ad accertare:

- Capacità di rielaborazione
- Capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree: numeri, spazi e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.

Per la prova scritta di matematica, la commissione predispone tre tracce.

3. Prova scritta relativa alle **lingue straniere** (Livello A2 per l'inglese e Livello A1 per la seconda lingua comunitaria) con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:
 - a. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
 - b. completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
 - c. elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti
 - d. lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
 - e. sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.

Per la prova scritta di lingua straniera, composta da due sezioni distinte, la commissione predispone tre tracce.

4. Colloquio finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio mira ad accertare:

- Capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo
- Capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio
- I livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza

Voto finale

Ai fini della determinazione del voto finale dell'Esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a

determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci/decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in base ai seguenti criteri:

- Media dei voti del percorso triennale mai inferiore al 9
- Media delle prove che concorrono alla valutazione finale pari o superiore a 9,7

Sessioni suppletive

La commissione prevede un'unica sessione suppletiva, da concludersi entro il 30 giugno (eccezionalmente entro il 31 agosto), per i candidati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe.

Pubblicazione degli esiti

Gli esiti finali sono affissi all'albo della scuola con indicazione del voto finale espresso in decimi. Per i candidati che non superano l'esame, viene resa pubblica la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale.

Candidati con disabilità

Per i candidati con disabilità la valutazione è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a comportamento, discipline ed attività svolte.

PROVE D'ESAME: gli alunni sostengono l'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi o altri ausili utilizzati nell'arco dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE: su valutazione della commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: è rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento del credito formativo.

DIPLOMA FINALE: nelle tabelle affisse all'albo non viene fatta menzione della differenziazione delle prove.

Candidati con disturbi specifici di apprendimento

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP.

PROVE D'ESAME: per gli alunni con DSA possono essere previsti tempi più lunghi o utilizzo di strumenti compensativi, solo se previsti nel PDP e utilizzati nel corso dell'anno scolastico.

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA SOSTITUTIVA: nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera indicata nella certificazione di DSA, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUE: in casi di particolari gravità, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, si può esonerare l'alunno dalle lingue straniere. In sede d'esame verranno sostenute prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

DIPLOMA FINALE: nelle tabelle affisse all'albo non viene fatta menzione della differenziazione delle prove.

PROVE INVALSI

Le **Prove Invalsi** sono rilevazioni nazionali sulle conoscenze e abilità degli studenti al fine di:

- Promuovere un generale e diffuso miglioramento della qualità degli apprendimenti del nostro Paese;
- Individuare elementi di criticità in relazione ai quali realizzare piani di miglioramento dell'efficacia dell'azione educativa e aspetti di qualità da mantenere e rafforzare;
- Apprezzare il valore aggiunto realizzato in relazione al contesto socio-economico-culturale, al fine di promuovere i processi di autovalutazione d'Istituto

Il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742 (con allegati), entrambi del 3 ottobre 2017 – introduce novità rilevanti sulle prove INVALSI che possono essere riassunte come segue:

III secondaria di primo grado: prove somministrate tramite computer (CBT – computer based testing) di Italiano, Matematica e Inglese (art. 7, c. 1). Più in dettaglio le principali novità delle prove INVALSI 2018 per la III secondaria di primo grado sono le seguenti:

- a. lo svolgimento delle prove avviene nel mese di aprile in un arco temporale indicato da INVALSI entro il 28 febbraio 2019. Si tratta di un arco temporale variabile in ragione della dimensione della scuola e del numero di computer collegati alla rete internet in ciascuna istituzione scolastica. All'interno di questo arco temporale la scuola può organizzare la somministrazione a propria discrezione, a eccezione delle classi campione (comunicate dall'INVALSI entro il 28.02.2019) in cui le prove si svolgono secondo un calendario prefissato;
- b. le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui principali sistemi operativi;
- c. la partecipazione alle prove è requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di stato.
- d. la prova d'Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell'ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si riferisce principalmente al livello A2 del QCER;
- e. i risultati delle prove vengono usati dall'Invalsi per la redazione della certificazione delle competenze

Le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività ordinaria d'istituto (artt. 4, 7 e 19).

Per **le classi terze della scuola secondaria di 1° grado** le prove computer based (CBT) si svolgeranno in un arco di giorni, indicati da INVALSI, tra il **01.04.2019** e il **18.04.2019**.

Candidati con disabilità

Gli alunni possono sostenere le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può prevedere misura compensative o dispensative, adattamento della prova o esonero.

Candidati con disturbi specifici di apprendimento

Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può predisporre strumenti compensativi (tempi aggiuntivi, uso della sintesi vocale) coerenti con il PDP.

Approvato nel Collegio dei docenti del 13/03/2019